



## COMUNE DI PISA

<b>TIPO ATTO</b> <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
<b>N. atto</b> DN-16 / 3	<b>del</b> 04/01/2013
<b>Codice identificativo</b> 861933	

<b>PROPONENTE</b> <i>Ambiente - Emas</i>
--

<b>OGGETTO</b>	RECEPIMENTO IL DECRETO REGIONE TOSCANA N. 5919 DEL 18.12.2012 AD OGGETTO D.LGS N.116/08 E D.M. 30 MARZO 2010 CLASSIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE ACQUE DI BALNEAZIONE STAGIONE BALNEARE 2013”.
----------------	---

<b>Dirigente della Direzione</b>	<i>MARTINI GHERARDO</i>
----------------------------------	-------------------------



**COMUNE DI PISA**  
**DIREZIONE AMBIENTE –EMAS**

**OGGETTO: Recepimento il Decreto Regione Toscana n. 5919 del 18.12.2012 ad oggetto D.Lgs n.116/08 e D.M. 30 marzo 2010 Classificazione e individuazione acque di balneazione stagione balneare 2013”.**

**IL SINDACO**

**VISTA** la direttiva 2006/07/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

**VISTA** la direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE”;

**VISTO** il Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

**VISTO** il decreto n. 5919 del 18.12.2012 del responsabile del Settore “Protezione e Valorizzazione Fascia Costiera e dell’Ambiente Marino” della Regione Toscana, avente per oggetto :“*D.Lgs. n. 116/08 e D.M. 30.03.2010. Classificazione e individuazione acque di balneazione stagione 2013.*”, nel quale si individuano, relativamente alla fascia costiera del Comune di Pisa, le seguenti zone:

- zone idonee alla balneazione ricadenti nel territorio comunale: zone corrispondenti ai punti di campionamento: **39, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 367, 372,**
- zone permanentemente non idonee alla balneazione per motivi igienico sanitari: zone corrispondenti a Bocca Fiume Morto, Bocca d’Arno e Foce Calambrone;

**PRESO ATTO** dei contenuti del suddetto decreto n. 5919 del 18.12.2012 e degli Allegati nn. 1 - 2 – 3 – 4 – e 5 ( nonché delle disposizioni specifiche impartite, in quest’ultimo, ai Comuni e ad Arpat dalla Regione Toscana);

**VISTO** l’articolo 5 “*Competenze comunali*” del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 che prevede:

*“a. la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;*

*b. la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;*

*c. la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);*

*d. l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15 del citato D.lgs.;*

*e. la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15;"*

**RITENUTO** necessario adottare apposito atto per individuare le zone idonee e non alla balneazione per la stagione balneare 2013;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000;

per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente richiamati:

**DICHIARA**

### **NON IDONEI ALLA BALNEAZIONE**

i tratti di mare di seguito individuati

- Coordinate : E\_10.276019 – N\_ 43.743854 e E\_10.278341 – N\_ 43.725117 (Bocca Fiume Morto);
- Coordinate : E\_10.277994 – N\_ 43.680537 e E\_10.269592 – N\_ 43.676775 ( Bocca d' Arno );
- Coordinate : E\_10.297897 – N\_ 43.582489 e E\_10.299907 – N\_ 43.581076 (Foce del Calambrone) ;

### **IDONEI ALLA BALNEAZIONE**

- i tratti di mare corrispondenti ai seguenti punti di campionamento a partire da Nord in direzione Sud del Litorale Pisano:

- n. 367 Bicchi
- n. 39 Bagni personale S. Rossore
- n. 41 Bagno Gorgona
- n. 42 Davanti Babalù
- n. 43 Spiaggia Libera c/o Ristorante Toto
- n. 44 Davanti Camping di Marina di Pisa
- n. 47 Bagno Imperiale – Tirrenia
- n. 49 Colonia S. Barbara dei VV.F.
- n. 50 Colonia delle FF.SS.
- n. 372 Rondine

**DISPONE**

**il divieto di balneazione nei tratti di mare sopraindicati individuati come non idonei alla balneazione;**

**E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare il contenuto della presente ordinanza.**

**DEMANDA**

- alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e alla Guardia Costiera il controllo del rispetto della presente ordinanza.
- alla Direzione 19 – Area Sviluppo del Territorio – Ufficio Verde e Arredo Urbano - l'apposizione sui cartelli di divieto di balneazione, già presenti, in virtù delle precedenti ordinanze, sui tratti di litorale dichiarati non idonei ( dalla foce del Fiume Arno alla Foce del Calambrone) degli estremi della presente ordinanza ed il successivo controllo della loro permanenza in loco.

**DISPONE CHE**

- **la Direzione Ambiente – Emas** curi la partecipazione della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale; al Dip. Provinciale di Pisa dell'A.R.P.A.T. – Via V. Veneto n. 27, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. n. 5 – Galleria G.B. Gerace n. 15; all'Ente Parco S. Rossore- Migliarino- Massaciuccoli – Viale delle Cascine, al Comando dei Carabinieri sez. Prov. Pisa - via Guido da Pisa e alla Questura di Pisa – via Lalli n. 3;
- **la Direzione Ambiente – Emas** è inoltre incaricata della trasmissione del presente provvedimento: al Ministero della Salute – Direzione Generale dei Servizi di Prevenzione - Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma , al Settore Tutela delle Acque Interne e del Mare Servizi Idrici della Regione Toscana – Via di Novoli , 26 Firenze

#### **AVVISA CHE**

- salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, ai contravventori alla presente ordinanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sarà applicata la sanzione pecuniaria da € 25 ad € 500. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune di Pisa;
- avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale amministrativo regionale, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dell'ordinanza stessa.
- la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sarà pubblicizzata tramite inserimento sul sito [www.comune.pisa.it/ambiente](http://www.comune.pisa.it/ambiente)

**Il Sindaco**  
**Marco Filippeschi**